



Campagna obbligatoria di Dichiarazione Avvenuta Manutenzione, Accertamento e Ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

**PER  
IMPIANTI SINGOLI E CENTRALIZZATI CON POTENZA UGUALE o SUPERIORE A 35 KW**

**COSA DICE LA LEGGE ?**

**“MANUTENZIONE: UN OBBLIGO CHE CONVIENE A TUTTI.”**

Se il tuo IMPIANTO TERMICO ricade nel territorio di Barletta, l'Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici è il Comune di Barletta. Questo volantino è uno strumento che l'ufficio Energia del Comune di Barletta mette a disposizione per orientarti tra gli adempimenti previsti dalla normativa.

**CHI CI DEVE PENSARE ...**

**Obblighi derivanti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto.**

Secondo la legge, è il Responsabile dell'impianto (cioè L'Amministratore di condominio, il proprietario o l'occupante nel caso l'immobile sia in affitto, o il terzo responsabile se nominato), che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica.

Se il Responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una sanzione da 500 € a 3.000 € (ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

**Sono esentati dal rispetto degli obblighi di manutenzione previsti** gli impianti termici mai attivati o disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare. E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto è stato disattivato. Di tale intervento deve essere redatto il rapporto di controllo tecnico, regolarmente timbrato e firmato da una ditta installatrice o da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e per presa visione firmato dal responsabile dell'impianto.

**... E CHI PUO' ESEGUIRLA**

La manutenzione periodica deve essere affidata ad un'impresa di manutenzione in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990). Per gli impianti superiori a 350 kW sono previsti ulteriori requisiti. Se vuoi consultare l'elenco dei manutentori accreditati dal Comune di Barletta, visita il sito: [www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/](http://www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/)

**E SE L'IMPIANTO È NUOVO ...**

Subito dopo la data dell'installazione, se l'installatore ha trasmesso al Comune di Barletta e al Catasto Unico Comunale Impianti Termici - I.TER. WEB. (<http://itercm.barletta.iter-web.it/iter/>) la scheda identificativa dell'impianto e la dichiarazione di conformità, non è richiesta la TRASMISSIONE del RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO per il primo anno - **NON SI PAGA IL CONTRIBUTO AL COSTO DEL SERVIZIO.**

**QUANDO**

La manutenzione periodica deve essere effettuata:

secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto del costruttore/fabbricante; rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

Le operazioni dovranno avere **CADENZA ANNUALE;**

**CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

Le operazioni di controllo di efficienza energetica, o controllo del rendimento di combustione, dell'impianto termico devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- Ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- Per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva  $\geq 350$  kW, è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento (dal 15 novembre al 31 marzo).

**COME**

1. Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia ed analisi dei prodotti di combustione dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (Allegato F).

2. Il Responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.

3. Il manutentore allega al rapporto IL BOLLETTINO DI VERSAMENTO sul conto corrente postale n. 499707, intestato a "Comune di Barletta", causale "Controlli Impianti Termici - uguale o superiore a 35 KW (D. Lgs 192/05)" - riferimento anno 2012/2013, che ne attesta il pagamento del contributo al costo del servizio. Il rapporto corredato dall'originale del Bollettino postale diventa così a tutti gli effetti la Dichiarazione.

4. Il manutentore inserisce la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione sul Catasto informatico Comunale I.TER WEB, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale, e la trasmette all'ufficio Energia del Comune di Barletta, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento.

**ATTENZIONE**

La Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (Allegato F + bollettino postale) deve essere trasmessa al comune di Barletta ogni anno.

**QUANTO**

Gli importi del contributo economico a copertura dei costi del servizio di accertamento e ispezioni periodiche sugli impianti termici, (tariffa comunale per impianti >35KW) da pagarsi ogni volta si trasmette il rapporto di controllo tecnico (modello "F") con periodicità annuale, effettuato il controllo del rendimento di combustione, è fissato nel seguente modo:

1 Modello "F" Centrale Termica di potenza tra 35 kW e  $\leq 50$  kW €32,00 - 2 Modello "F" Centrale Termica di potenza tra >50 kW e  $\leq 116,3$  kW €48,00

3 Modello "F" Centrale Termica di potenza tra >116,3 kW e  $\leq 350,00$  kW €64,00 - 4 Modello "F" Centrale Termica di potenza superiore a 350,0 kW €96,00

Il mancato versamento del contributo al costo del servizio comporta, per il Responsabile dell'impianto, il pagamento dell'intero costo dell'ispezione pari a 128,00 € + IVA (ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Regolamento Comunale del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici).

**OBBLIGO DI GARANTIRE L'ACCESSO AGLI ISPETTORI.**

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle proprietà private avverrà di norma con il consenso ed alla presenza dell'utente (Responsabile dell'Impianto) e alla presenza dell'Operatore dei controlli e manutenzione (manutentore incaricato) che assistono e collaborano direttamente, all'ispezione di accertamento effettuato. Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato.

In tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo che possono determinare situazioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità, si darà comunicazione all'azienda fornitrice di gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

**NORME COMPORTAMENTALI CHE DEVONO TENERE GLI ISPETTORI**

Gli ispettori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI 10389.

Gli ispettori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici.

Gli ispettori saranno ritenuti responsabili nel caso di inosservanza dei doveri di privacy e deontologici, evitando rigorosamente apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utenza.

**INOLTRE**

**AVVISA**

**TUTTI GLI UTILIZZATORI DI IMPIANTI TERMICI, DEL TERRITORIO COMUNALE, A RISPETTARE:**

**I LIMITI MASSIMI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI.**

- Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dal DPR 412/93:
  - 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili).
  - 20 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
- L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione.
- E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento (10 ore) in due o più Sezioni, dal 15 novembre al 31 marzo.
- La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
- Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
- Sono fatte salve le deroghe di legge.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI**

Consultare il **REGOLAMENTO COMUNALE** del Servizio di Accertamento ed Ispezione degli Impianti Termici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del 13/03/2012 ed in vigore dal 27/04/2012.

Tale provvedimento è reperibile sul sito della rete civica del Comune di Barletta alla pagina: [www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/](http://www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/), o scrivere al seguente indirizzo mail ([spp.rizzitelli@comune.barletta.ba.it](mailto:spp.rizzitelli@comune.barletta.ba.it)).

BARLETTA 03/12/2012

Il Commissario Straordinario  
dott.ssa Anna Maria MANZONE

Il Dirigente del Settore Manutenzioni  
Ing. Sebastiano LONGANO